

Corte Cassazione 19/9/22, n. 27380/2022

La Corte di Cassazione torna, per confermarla, sulla nozione unitaria di danno non patrimoniale da lesioni e sulla individuazione delle sue componenti.

Il caso è quello di una persona anziana che, investita da un autoveicolo in manovra di retromarcia su un marciapiede, subisce lesioni invalidanti, che la costringono all'immobilità per quasi un anno e mezzo e sono causa di postumi che impediscono la deambulazione e la possibilità di tenere una postura eretta.

Il Giudice di appello, che riformando la sentenza di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità dell'investitore, ha secondo la Cassazione, sbagliato nella applicazione dei principi che presiedono all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, poiché "non si è attenuto al principio di diritto fondamentale secondo il quale **al danno biologico corrisponde una nozione unitaria**, che tiene conto sia delle **alterazioni nella fisiologia della persona** riportate a seguito del sinistro sia **delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana** e quindi **in particolar modo gli esiti di una frattura o come in questo caso di un trauma molto complesso, che comportano la perdita addirittura della capacità di stare in piedi e di camminare, devono essere valutate unitariamente e confluire nella quantificazione della percentuale di invalidità permanente, che si fonda su un apprezzamento medico degli esiti fisici permanenti e sulle conseguenti limitazioni nella vita della persona**".

E poiché la corte di appello aveva ricondotto e quantificato tali esiti invalidanti all'interno della componente del danno morale, come sofferenza d'animo patita, la Suprema Corte in modo chiaro e sintetico ribadisce che: "Il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "barème" medico Legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità.

Ai fini della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da **invalidità temporanea** (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuo al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da **invalidità permanente** (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi).

Ai fini della **liquidazione complessiva del danno non patrimoniale**, deve tenersi conto **altresi** delle **sofferenze morali soggettive**, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi." (in questo senso la recente sentenza n. 15733 del 17 maggio 2022)

La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, che deciderà applicando i citati principi di diritto.

LZ